

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 18-01-2010

REGIONE MARCHE

Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5

**“Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica
e delle occupazioni del demanio idrico”.**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 7
del 28 gennaio 2010**

IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2006)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).”.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2006)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2006 è aggiunto il seguente:

“4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l’articolo 5.”.

ARTICOLO 3

(Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 5/2006)

1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis - (Impianti idroelettrici).

1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all’istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.

2. La Provincia si pronuncia sull’istanza di derivazione in sede di conferenza

di servizi indetta ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.”.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 18 gennaio 2010.